



**Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti**  
**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA**  
**MAZARA DEL VALLO**

Viale Guardia Costiera sn - 91026 Mazara del Vallo (TP)  
Tel. 0923.946388 – E-mail: [cpmazara@mit.gov.it](mailto:cpmazara@mit.gov.it) – P.E.C.: [cp-mazaradelvallo@pec.mit.gov.it](mailto:cp-mazaradelvallo@pec.mit.gov.it)  
Sito web: [www.guardiacostiera.gov.it](http://www.guardiacostiera.gov.it)

**ORDINANZA** (vedasi numero e data del protocollo informatico)

**PROBABILE RELITTO SOMMERSO**

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Mazara del Vallo:

**VISTA** la nota informativa, pervenuta in data 08/05/2025 ed assunta a protocollo nr. 7746 di questo Comando, esitata dall'Istituto Idrografico della Marina, con la quale è stata segnalata la presenza di una massa riconducibile ad un probabile relitto navale in località Tre Fontane (Comune di Campobello di Mazara);

**VISTA** la nota informativa protocollo nr. 8593 datata 20/05/2025 di questo Comando e trasmessa all'Istituto Idrografico della Marina;

**VISTA** la propria Ordinanza n. 29/2020 in data 27/11/2020 (Disciplina degli accosti, della navigazione e della attività nel porto e nella rada di Mazara del Vallo) e le successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Convenzione internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG '72), resa esecutiva con legge nr. 1085 del 21/12/1997;

**RITENUTO** necessario emanare disposizioni a tutela della sicurezza della navigazione e delle attività marittime e prevenire incidenti e danni a persone e cose nell'area dove è stato rinvenuto il relitto;

**CONSIDERATA** la necessità di regolamentare il pubblico uso dello specchio acqueo interessato al fine di salvaguardare la sicurezza delle persone e delle attività svolte nelle immediate adiacenze;

**CONSIDERATO** che non è stata ancora accertata la natura del relitto;

**VISTI** gli articoli 17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione nonché gli articoli 59 e 524 del Regolamento di esecuzione (parte marittima).

**RENDE NOTO**

Che nella zona di mare, a circa 4 miglia a SE (Sud Est) da Capo Granitola (nella località Torretta Granitola - Comune di Campobello di Mazara) e a circa 0.5 miglia ad W (Ovest) dal punto di fonda PF4 e, più precisamente in posizione Lat. 37° 32.271'N – Long. 012° 44.517'E (WGS '84), meglio riportato negli allegati, giace, adagiato su un fondale sabbioso di circa - 39 metri, un probabile relitto navale, le cui parti hanno misure approssimativamente pari a 27 x 6.4 x 0.6 metri.

# ORDINA

## Art. 1

### (Divieti)

Nell'area avente centro nel punto di coordinate di cui al rende noto e **per un raggio di 200 metri**, sono vietati:

- 1) la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità o mezzo nautico;
- 2) la pesca sia professionale che sportiva, in ogni sua forma e con qualsiasi mezzo o attrezzo;
- 3) immersioni subacquee sia in apnea che con dispositivi di respirazione e per qualsiasi finalità, **ad eccezione di quelle espressamente autorizzate** da questa Autorità Marittima.

## Art. 2

### (Deroghe)

Non sono soggetti ai divieti di cui all'articolo precedente il personale ed i mezzi navali della Guardia Costiera, della Marina Militare e delle Forze di polizia per l'espletamento dei rispettivi compiti di istituto ed ogni altra unità navale debitamente autorizzata.

## Art. 3

### (Disposizioni finali e sanzioni)

La presente Ordinanza è emanata sotto i profili di competenza dell'Autorità Marittima in materia di sicurezza della navigazione, di vigilanza e di polizia marittima.

Ai contravventori alla presente ordinanza si applica la seguente disciplina sanzionatoria:

- illecito amministrativo di cui agli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione ovvero, se alla condotta di un'unità da diporto, all'articolo 53 del decreto legislativo 171/2005;
- negli altri casi, verrà contestato, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave reato, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all'articolo 1231 del Codice della Navigazione.

L'Autorità Marittima si riserva di impartire tutte le eventuali ulteriori disposizioni che si dovessero ritenere di volta in volta necessarie per garantire la salvaguardia della sicurezza della navigazione.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si fa rimando alle norme del Codice della Navigazione e/o altre norme pertinenti, comunque applicabili.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo e l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale di questo Comando, all'indirizzo web: <http://www.guardiacostiera.gov.it>.

Mazara del Vallo, lì (vedasi protocollo informatico)


IL COMANDANTE  
C.F. (CP) Raffaele GIARDINA  
(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n. 82)




## ALLEGATO ORDINANZA

### PROBABILE RELITTO SOMMERSO

#### Allegato – “Rende Noto”



#### Allegato – “Rende Noto”



## Allegato – “Rende Noto”

